

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**Lecce 6, 7, 8 ottobre 2022****Mozione presentata dall'Avv. Antonio Caiafa per la riforma del processo a cognizione ordinaria (Avv. Maria Agnino, Avv. Antonio Di Salvo, Avv. Paolo Nesta, Avv. Emanuela Origlia)**

La effettività della tutela dei diritti non può prescindere dal contenuto della legge 26 novembre 2021, n.206, concentrata sulla giustizia penale, sull'ordinamento giudiziario e sulle controversie civili, incidendo lo stato della giustizia sull'economia del Paese e, dunque, sul benessere collettivo.

I tempi di definizione delle cause civili rimangono troppo elevati ed un processo può ritenersi giusto nel momento in cui i risultati di esso non siano conseguenza di una irragionevole durata.

Sebbene una valutazione complessiva non può che essere rinviata alla lettura dei decreti delegati, può già, per l'istante, considerarsi che la riforma, per quanto concerne i processi di cognizione di primo grado, prevede la compresenza di un modello processuale innanzi al tribunale, in formazione monocratica, un altro in formazione collegiale, ed altro, ancora, dinanzi al giudice di pace; modelli questi destinati a convivere con quello previsto per le controversie di lavoro e locatizie ed agrarie.

In siffatto contesto, non sussiste la necessaria presenza di quegli elementi in grado di assicurare la effettività della tutela dei diritti ed è, pertanto, venuto il momento perché l'Avvocatura diventi protagonista della tutela nel tempo dei cambiamenti globali, attraverso lo svolgimento di un ruolo programmatico in termini di attuazione delle riforme e degli effetti, anche economici, sull'esercizio della professione.

Non sembra possa dubitarsi, a tal riguardo, che gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile sono incompatibili con la moltiplicazione dei riti, tema già affrontato ed illustrato in occasione della mozione presentata al Congresso di Roma unitamente ai Colleghi Maria Agnino, Antonio Di Salvo, Paolo Nesta, Emanuela Origlia.

Stabilire regole diverse per le controversie evidenzia preoccupanti contraddizioni, anche qualora fossero dettate regole uniformi, in funzione della unificazione dei modelli processuali, non potendo il legislatore delegato ignorarlo dovendo, al contrario, adempiere al difficile compito di coordinare la nuova normativa con quella frutto delle altre riforme relative alla crisi di impresa e dell'insolvenza, alla giustizia tributaria.

L'attuazione di forme, difatti, senza il necessario coordinamento tra di esse, produce un esito devastante quante volte non fossero realizzati gli obiettivi che si è inteso perseguire.

L'attribuzione al legislatore delegato del compito di modificare le disposizioni del codice di procedura civile, mediante coordinamento con quelle vigenti, contenute nel codice civile e leggi speciali, ancorché non direttamente investite dei principi e criteri direttivi di delega, appare essere compito piuttosto arduo, soprattutto laddove si consideri che il legislatore delegato dovrebbe realizzare semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, obiettivo questo enunciato nel primo comma della legge delega, atteso che – come è stato acutamente osservato da Giorgio Costantino – *“l'incertezza e contraddizione dei temi normativi è destinata a realizzare risultati opposti a quelli sperati”*, ciò in quanto, nel momento in cui le disposizioni risultano essere tra loro contraddittorie, della riforma, una volta attuata, non sarebbe possibile dare una valutazione positiva.

In siffatto contesto, l'Ufficio dell'Avvocatura deve essere necessariamente innalzato perché possa rivendicare la funzione giurisdizionale, come completamento indispensabile di quella legislativa, non potendosi ritenere estraneo al processo l'interesse pubblico, in ragione della applicazione della legge nel rispetto della volontà collettiva, e naturalmente ciò non si realizza attraverso esclusivamente il diritto penale spettante allo Stato, ma anche quello civile, ciò in quanto l'esito del processo deve tendere essenzialmente alla realizzazione della volontà della legge.

Attraverso la concezione pubblicistica del processo, la funzione dell'Avvocatura si eleva e nobilita poiché, attraverso esso, viene riaffermata con la sentenza l'Autorità dello Stato, ragione per la quale la funzione dell'Avvocato non è esclusivamente quella di battersi per il cliente, quanto, piuttosto, perché il diritto prevalga e, pertanto, l'attività pubblica della funzione non può essere messa in discussione, attesa l'esigenza di valutare i preziosi benefici, per il buon funzionamento della Giustizia, che lo Stato può ritrarre da un ordine di professionisti consapevoli dei propri doveri.

Ma allora è necessario che questi possano operare in un sistema giudiziario non complicato, quale l'attuale e quello disegnato, poiché esso appare accrescere enormemente le difficoltà già esistenti, sino al punto di costituire ostacolo insormontabile.

**** ...****

A tal fine si ritiene essenziale che, nella approvazione definitiva dello schema di decreto delegato all'esame del Parlamento (Atto del Governo, n. 407), in funzione dei principi di razionalizzazione, semplificazione e speditezza, enunciati dalla legge delega, siano considerate le esigenze che seguono e si provveda, in conseguenza, alla correzione del testo definitivo del decreto destinato alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In primo luogo, occorre eliminare ogni ipotesi in cui sia attribuito al giudice un potere discrezionale che, quindi, può divenire arbitrario di liberarsi del fascicolo in base a regole vaghe sulla ammissibilità o sulla fondatezza dell'azione o della impugnazione.

In secondo luogo, occorre dare completa attuazione ai principi ed ai criteri direttivi della legge delega e provvedere all'effettivo «*riordino*» della congerie di procedimenti che regolano il contenzioso familiare e minorile. Non basta affermare che è stato introdotto un procedimento «*unitario*». Questo deve essere tale e non deve convivere con una pluralità di altri modelli processuali, già presenti e riprodotti con una etichetta diversa.

In terzo luogo, occorre correggere ogni disposizione fonte di inutili complicazioni e di giochi accademici, quali, ad esempio, quelle che consentono al giudice, quando la controversia sia pronta per essere decisa, di disporre il mutamento di rito o di definire il processo con ordinanza priva dell'efficacia di giudicato; ovvero quelle che consentono di chiedere le misure coercitive non chieste al giudice del processo di cognizione, ormai definitivamente concluso. Se la controversia è pronta per essere decisa, il processo deve essere definito con sentenza.

Avv. Antonio Caiafa
